

In quanto alla proposta dell'onorevole Rava, ho già detto ed egli si è dichiarato soddisfatto. Accetto come raccomandazione l'osservazione dell'onorevole Bignami.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 15.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Protezione dei feriti e dei malati in guerra e tutela dei segni internazionali di neutralità.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: Protezione dei feriti e dei malati in guerra e tutela dei segni internazionali di neutralità.

Se ne dia lettura.

DE NOVELLIS, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 1190-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Frasso.

DI FRASSO. Sarò brevissimo, telegrafico. Nella relazione del disegno di legge, che discutiamo, si fa invito al Governo di pubblicare in appendice alla legge, la traduzione italiana degli articoli 23, 27 e 28 della Convenzione di Ginevra, ed è giustissimo che l'invito sia stato fatto. Però vorrei fare osservare alla Camera che il nostro legislatore, in fatto di traduzioni, ha seguito sempre dei sistemi molto differenti.

Ha seguito talvolta il sistema della delegazione legislativa: difatti su proposta dell'onorevole Scialoja nella legge 7 settembre 1905, n. 533, relativa alle Convenzioni di diritto privato dell'Aja del 1902, fu inserito un articolo per cui veniva delegato il Governo a pubblicare la traduzione delle Convenzioni: e ciò avvenne poco dopo con decreto reale.

Altrove si fecero traduzioni d'iniziativa del Governo: per le Convenzioni di diritto internazionale privato dell'Aja del 1905 non fu stabilita nessuna delega a tradurre, ma il Governo, di sua iniziativa, con decreto reale, pubblicò la traduzione, e ciò con atto del potere esecutivo compiuto nell'esercizio del suo potere discrezionale.

Si è seguito pure un altro sistema, che chiamerei sistema negativo, per cui non si è tradotto affatto: come avvenne per le Convenzioni del 1906 circa il divieto di lavoro

notturno per le donne, ed il divieto di usare il fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi; non si riscontra difatti nessuna traduzione nella raccolta delle leggi e decreti.

Vi è poi una quarta maniera che fu adottata per le Convenzioni dell'Aja concluse alla II^a Conferenza della pace: furono allegate cioè, nel disegno di legge, al testo delle Convenzioni anche le relative traduzioni; e lo stesso sistema fu seguito per le Convenzioni di Bruxelles per l'urto delle navi.

Ora, poichè nessun dubbio vi è sulla necessità di queste traduzioni, vorrei raccomandare che per esse si adottasse un sistema uniforme; e non solo, ma vorrei anche che esse fossero fatte bene, salvando non solo lo spirito della legge, ma anche la proprietà letteraria. (Approvazioni).

Prego l'onorevole sottosegretario per la guerra di trasmettere la mia raccomandazione, conforme a quella della Commissione, come pure i miei rilievi sui differenti sistemi seguiti per le traduzioni, al Ministero degli affari esteri, sotto la cui responsabilità vengono appunto fatte queste traduzioni.

MIRABELLI ERNESTO, sottosegretario di Stato per la guerra. Accetto la raccomandazione.

MAGLIANO, della Commissione. Ed io osservo che la raccomandazione è già contenuta nella relazione della Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli:

CAPO I.

DELL'USO ILLECITO DEL NOME E DELL'EMBLEMA DELLA CROCE ROSSA.

Art. 1.

« Chiunque, senza autorizzazione del Governo, adopera, come emblema, la croce rossa in campo bianco, o fa uso della denominazione di « Croce Rossa » o « Croce di Ginevra » è punito con gli arresti da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire 300. a lire 2000.

« Alla stessa pena soggiace chiunque contraffà o altera l'emblema o la denominazione su ricordate o le adopera in guisa da generare confusione od inganno.

« Tali pene sono aumentate di un terzo se l'emblema o la denominazione di cui sopra si usano quale marchio o parte di marchio di fabbrica o di commercio, o come insegna o contrassegno in qualsiasi modo applicato, a scopo di lucro ».

(È approvato).